



DECRETO N.114 del 14.04.2026

**SELEZIONE PUBBLICA PER N.1 INCARICO DI RICERCA DELLA DURATA DI 24 MESI PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA , AI SENSI DELL'ART. 22-BIS DELLA LEGGE N. 240/2010**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;

VISTA la legge 9.5.1989, n. 168, concernente, tra l'altro, l'autonomia delle Università;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il D.Lgs. n. 198 dell'11.4.2006 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", da ultimo modificato con Legge 5 novembre 2021, n. 162;

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.lgs. 14.3.2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, modificato e integrato dal D.lgs. 10.8.2018, n. 101, e ss.mm.ii.);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 22 come modificato dall'art. 1-bis del D.L. n. 45 del 07.04.2025 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2025 - che ha introdotto l'istituto degli incarichi post-doc con l'inserito art. 22-bis nel testo della predetta Legge n. 240/2010;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 592 del 6 agosto 2025 che stabilisce l'importo minimo lordo annuo degli incarichi di ricerca di cui all'art. 22 -bis della legge n. 240/2010;

VISTO il Codice Etico di Ateneo, emanato con D.R. n. 2425 dell'11/07/2012, modificato con D.R. 2573 del 16.07.2015;

VISTO il Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 87 del 26/11/2025 e, in particolare, l'art. 2, comma 3, per la fattispecie di cui alla presente selezione;

VISTO il vigente "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità";



VISTO il vigente “Regolamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il “Regolamento per la disciplina degli incarichi post-doc ai sensi dell’art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240” (d’ora in avanti denominato Regolamento) emanato con Decreto Rettorale DR/2025/5030 del 20/11/2025;

CONSIDERATO che è pervenuta la richiesta di un incarico di ricerca avanzata dalla Prof. ssa Rossella Di Giaimo responsabile scientifico del Progetto “Effetto di Livelli patologici della Proteina CSTB nello sviluppo corticale umano: Un approccio proteomico e trascrittomico a singola cellula utilizzando organoidi cerebrali umani”, CUP: E65E25000310001

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.02.2026 con la quale si autorizza il conferimento di un incarico di ricerca post doc dal Titolo : Effetti di livelli patologici della proteina CSTB nello sviluppo corticale umano: un approccio proteomico e trascrittomico a singola cellula utilizzando organoidi cerebrali umani

VERIFICATA la disponibilità della copertura finanziaria;

DECRETA

Art.1

Selezione pubblica

È indetta, ai sensi dell’art. 22-bis, comma 1, della Legge n. 240/2010, la seguente selezione pubblica per titoli e colloquio per l’attivazione di n. 1 incarico post-doc finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione sotto la supervisione di un responsabile della ricerca, di studiosi in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, della durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile.

- IR-POSTDOC-03-2026
- Durata 24 mesi
- Importo lordo annuo percipiente (esclusi oneri dipartimentali) 28.456,00 €
- Responsabile della ricerca Prof.ssa Rossella Di Giaimo
- Gruppo Scientifico Disciplinare 05/BIOS_08
- Settore Scientifico Disciplinare BIOS-08/A
- Titolo del programma di ricerca: Bando MAECI Progetti Congiunti di Ricerca nell’ambito del Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia Germania per gli anni 2026-2028;
- Titolo e breve descrizione del programma di ricerca: Effetto di Livelli patologici della Proteina CSTB nello sviluppo corticale umano: Un approccio proteomico e trascrittomico a singola cellula utilizzando organoidi cerebrali umani
- Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato 4
- Accertamento della conoscenza della lingua straniera Inglese
- Sede di svolgimento dell’incarico: Dipartimento di Biologia



Il testo integrale del presente bando è pubblicato nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito web di Ateneo/del Dipartimento al seguente link: <https://www.unina.it/it/ateneo/concorsi-e-borse-di-studio/incarichi-di-ricerca>, sul sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi post-doc.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione alla selezione

Sono ammessi a partecipare alla selezione, a pena di esclusione, le/i candidate/i, italiane/i o straniere/i, che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione siano in possesso:

di titolo accademico di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, le cui tematiche di ricerca siano pertinenti con il SSD BIOS-08

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, per i quali non sia stata già rilasciata la dichiarazione di equipollenza, l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani è verificata dalla Commissione giudicatrice, ai soli fini della partecipazione alla presente selezione.

Non possono partecipare alla selezione:

- coloro che siano escluse/i dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano state/i destituite/i, dispensate/i o dichiarate/i decadute/i da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, comprese eventuali pene accessorie, per reati che costituiscono un impedimento all'istaurazione di un qualsiasi rapporto con una pubblica amministrazione;
- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ss.mm. e ii.;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla Struttura che ha proposto l'attivazione dell'incarico di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di amministrazione.

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti sia alla data di scadenza del bando sia all'atto della sottoscrizione del contratto.

Il Dipartimento di Biologia potrà adottare, in qualsiasi fase della procedura selettiva, con decreto motivato del Direttore/Responsabile, l'esclusione dei/lle candidati/e nei casi di carenza dei requisiti richiesti. I/Le candidati/e sono ammessi alla presente selezione con riserva.

L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai/alle candidati/e esclusivamente mediante pubblicazione in forma pseudoanonimizzata, con la sola indicazione del codice identificativo della domanda di partecipazione di cui al successivo art. 3, nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di



Ateneo nonché sul sito web di Ateneo al link , <https://www.unina.it/it/ateneo/concorsi-e-borse-di-studio/incarichi-di-ricerca> con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, il Direttore del Dipartimento/Struttura dispone l'esclusione del candidato dalla procedura e l'annullamento di tutti gli atti successivi.

Art. 3

Presentazione della domanda e dei titoli

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato 1, unitamente a tutti gli allegati richiesti nel successivo art. 4, deve essere prodotta, a pena di esclusione, a partire dal giorno di pubblicazione del presente bando all'albo ufficiale di ateneo ed entro 15.05.2026 alle ore 12:00; e, a pena di esclusione, secondo una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo:

- per i/le soli/e candidati/e che siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui essi/e stessi/e siano personalmente titolari, attraverso l'utilizzo di detta posta elettronica certificata ed inviata esclusivamente al seguente indirizzo PEC dip, indicando necessariamente nell'oggetto "Domanda concorso INCARICO POST_DOC IR-POSTDOC-03-2026 cognome e nome del/della candidato/a". In tal caso non va apposta alcuna firma (olografa o digitale) né sulla domanda né sulle dichiarazioni di cui al successivo art. 4, né deve essere allegata copia di un documento d'identità, giacché la domanda/dichiarazioni stesse vengono trasmesse telematicamente via PEC e dunque, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. c-bis) del D.lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ii., è valida ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000 e ss.mm. e ii. ed è equivalente, come previsto dall'art. 65, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ii, a una dichiarazione sottoscritta con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
1. per i/le candidati/e che non siano personalmente titolari di una casella di posta elettronica certificata (PEC) la domanda di partecipazione, unitamente a tutte le dichiarazioni di cui al successivo art. 4, dovranno essere sottoscritte digitalmente ovvero con firma autografa leggibile, scansionate, accompagnata da copia di documento d'identificazione in corso di validità, ed inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, intestata anche ad altro soggetto, al seguente l'indirizzo PEC dip.biologia@pec.unina.it, indicando necessariamente nell'oggetto "Domanda concorso INCARICO POST-DOC, numero identificativo del concorso e cognome e nome del/della candidato/a".

A ciascuna domanda pervenuta è assegnato, dal Dipartimento di Biologia, un codice identificativo che sarà comunicato all'indirizzo pec indicato nella domanda e che ciascun candidato avrà cura di conservare per tutta la durata della presente procedura, in quanto qualsiasi atto relativo alla presente procedura, pubblicato all'Albo ufficiale sul sito web di Ateneo, farà esclusivamente riferimento allo stesso.

Il Dipartimento Di Biologia in ogni caso non assume responsabilità per eventuali problemi tecnici nella trasmissione della PEC ovvero nel caso in cui il servizio di trasferimento file non funzioni correttamente. Nella domanda il/la candidato/a all'incarico post-doc dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni



penali richiamate dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi – quanto segue:

- nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita e cittadinanza;
- l'indirizzo pec per comunicazioni relative al presente bando, se diverso da quello da cui è stata inviata la domanda di partecipazione, luogo di residenza e recapito telefonico;
- di essere in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 2;
- l'eventuale possesso del certificato di equipollenza per coloro che sono in possesso del titolo di studio estero;
- indicare la lingua straniera in cui richiede di sostenere il colloquio oltre l'italiano/eventuale lingua straniera a scelta del candidato qualora prevista dalla specifica procedura concorsuale;
- di non essere stata/o esclusa/o dal godimento dei diritti civili e politici;
- i/le cittadini/e stranieri devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- di non essere stata/o destituita/o, dispensata/o o dichiarata/o decaduta/o da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, comprese eventuali pene accessorie, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- di non far parte del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- di non aver fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- di non avere un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con una/un docente appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con una/un componente del Consiglio di Amministrazione;
- le eventuali titolarità di incarichi post-doc relativi a precedenti periodi svolti ai sensi dell'art. 22-bis della Legge n. 240/2010
- di essere a conoscenza dei divieti di cumulo e delle incompatibilità previste al successivo art. 12 del presente bando;
- di impegnarsi a comunicare ogni eventuale cambiamento del recapito pec.
- I candidati con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104/92 e ss.mm. e ii. dovranno dichiarare nella domanda di avere necessità di ausili durante lo svolgimento del colloquio, specificando l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e allegando, pena il mancato riconoscimento del beneficio richiesto, la relativa certificazione (senza oscurazioni) resa dalla commissione medico-legale della ASL competente, comprovante la necessità di usufruire del sussidio necessario relativo alla condizione dell'handicap. L'Ufficio dipartimentale/Struttura competente, acquisita la documentazione richiesta, previa analisi della stessa da parte Centro servizi per l'inclusione attiva e partecipata degli studenti - SINAPSI – e sussistenza dei presupposti di cui sopra, provvederà a riconoscere il beneficio richiesto dal



candidato ovvero comunicare le motivazioni del mancato riconoscimento dello stesso, tramite la pec indicata nella domanda di partecipazione.

L'Ufficio dipartimentale/struttura, ove è incardinato il presente procedimento, si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di tutti gli atti prodotti dai candidati. Le dichiarazioni mendaci e la produzione di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in aggiunta alle ulteriori responsabilità.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte del candidato o da eventuali disguidi tecnici/informatici nella presentazione della domanda o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec per ogni comunicazione relativa alla presente procedura.

Nel caso in cui il concorso sia andato deserto o non vi sia alcun vincitore/trice, su richiesta della pertinente struttura, è possibile emanare un nuovo bando per il conferimento dell'incarico di post-doc, compatibilmente alla tempistica del progetto di ricerca e con i limiti imposti dalla copertura finanziaria del contratto.

Art. 4

Documentazione da allegare alla domanda

Il/La candidato/a, pena la non valutazione, dovrà allegare alla domanda, in formato PDF:

- copia di un documento di identità in corso di validità solo nell'ipotesi di cui al precedente art. 3, punto 2;
- il curriculum scientifico-professionale da cui deve desumersi l'idoneità all'assistenza allo svolgimento dell'attività di ricerca di cui alla presente selezione, redatto secondo il formato europeo in italiano o in inglese, sottoscritto (solo nell'ipotesi 2, art. 3), in cui dovranno essere riportati tutti i titoli che le/i candidate/i intendono sottoporre alla valutazione della Commissione, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativa ai titoli accademici e scientifici posseduti, sia quelli richiesti per la partecipazione alla selezione, sia degli altri ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, con l'indicazione dell'istituzione che li ha rilasciati, della votazione conseguita e della data di conseguimento (Allegato 2);
- le pubblicazioni, nel numero massimo fissate nel presente bando, scelta dal/dalla candidato/a scansionata in formato pdf, con allegata relativa dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale (Allegato 2), con annesso elenco numerato in ordine progressivo;
- eventuale copia di titoli ritenuti utili per la partecipazione alla selezione, scansionati in formato pdf, con allegata relativa dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale (cfr. Allegato 2);
- per i titoli di studio conseguiti all'estero, se già dichiarati equipollenti, il/la candidato/a dovrà allegare la relativa certificazione. In caso contrario, dovrà allegare i certificati relativi ai titoli accademici conseguiti all'estero con traduzione ufficiale in lingua italiana.

Conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il/la candidato/a è tenuto/a ad indicare nelle dichiarazioni/autocertificazioni, pena la non valutazione, tutti gli elementi relativi ai titoli in modo preciso e analitico ai fini della corretta valutazione degli stessi da parte della commissione giudicatrice nonché per consentire all'Ufficio dipartimentale/struttura l'espletamento



degli eventuali controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Inoltre, non è consentito alcun rinvio a incarichi già conferiti da altri Enti pubblici o privati né ad alcun indirizzo web. La Commissione esaminatrice, infatti, è un organo straordinario dell'Amministrazione cui compete solo la valutazione dei titoli autocertificati/allegati e l'attribuzione dei punteggi a questi ultimi, secondo criteri predefiniti. In particolare, le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate in ordine progressivo. Il candidato è tenuto a rispettare il numero massimo di pubblicazioni da presentare previsto all'art. 1. Qualora l'elenco contenesse un numero di pubblicazioni superiore a quello stabilito dall'art. 1 verranno prese in considerazione ai fini della valutazione solo le pubblicazioni che rientrano nei limiti suddetti secondo l'ordine crescente di elencazione. In caso di difformità tra l'elenco e le pubblicazioni presentate, fa fede l'elenco.

Le pubblicazioni vanno presentate esclusivamente in formato digitale, formato .pdf. la cui dimensione totale non deve eccedere i 1024 MB.

Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno valutate dalla commissione giudicatrice.

Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola (da valutare elenco a cura del Dipartimento/Struttura), le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

Sono valutabili ai fini della selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali. Per i lavori stampati in Italia il/la candidato/a dovrà autocertificare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31.8.45 n. 660 ovvero dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. 3/05/2006, n. 252 – Regolamento di attuazione della legge 15/04/2006, n. 106 (in vigore dal 02/09/2006).

Per i lavori stampati all'estero deve risultare il luogo di pubblicazione.

Per tutti i lavori editi sia in Italia che all'estero, il/la candidato/a deve indicare il titolo della pubblicazione, la/gli autore/i, l'anno di pubblicazione, la rivista dove è pubblicato ovvero se si tratta di monografia/volume collettaneo/altro, il codice ISBN/ISSN/DOI/PMID o altro equivalente, pena la non valutazione.

L'Ufficio dipartimentale/struttura si riserva, in ogni fase della procedura, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive sia relative ai requisiti posseduti sia relative ai documenti allegati alla domanda. Pertanto, il/la candidato/a dovrà fornire tutti gli elementi necessari, in modo preciso e analitico, per consentire all'Ufficio competente le opportune verifiche.

Il Dipartimento/Struttura non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte del candidato o da eventuali disguidi tecnici/informatici nella presentazione della domanda e degli annessi allegati.

Art. 5

Svolgimento del colloquio e modalità

Il colloquio avrà luogo il giorno 18 maggio 2026 alle ore 11:00 presso il Dipartimento Di Biologia-UNINA_Complesso Monte Sant'Angelo EDIFICIO N.7



presente bando di concorso, mediante pubblicazione di un avviso nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web dell'Ateneo/del Dipartimento/Struttura al seguente link: <https://www.unina.it/it/ateneo/concorsi-e-borse-di-studio/incarichi-di-ricerca> che costituirà notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Pertanto, i/le candidati/e – ad eccezione di coloro che siano stati/e esclusi/e dalla procedura concorsuale mediante pubblicazione, nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web dell'Ateneo/del Dipartimento, del relativo decreto di esclusione del Direttore del Dipartimento/Responsabile in modalità anonimizzata, con la sola indicazione del numero identificativo della domanda di partecipazione – dovranno presentarsi nel giorno e nella sede sopra indicata, muniti/e del documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato). La mancata esibizione del documento costituisce causa di esclusione dalla procedura selettiva.

L'assenza del/della candidato/a al colloquio sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia il motivo, anche dovuto a cause di forza maggiore, salvo quanto previsto di seguito.

Il colloquio orale pubblico è finalizzato ad accertare l'attitudine dei candidati rispetto a quanto oggetto dell'incarico nonché la valutazione della conoscenza della lingua straniera (scelta opzionale). Esso potrà essere svolto in presenza o eventualmente da remoto in videoconferenza, garantendo in quest'ultima ipotesi l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità dello stesso, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nonché il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il colloquio s'intende non superato qualora sia accertata la non adeguata conoscenza della lingua straniera.

Al fine di garantire la partecipazione al colloquio, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto, a causa di uno stato patologico connesso alla gravidanza, sarà prevista in favore delle stesse una data suppletiva. Sarà assicurata, altresì, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento alle candidate che ne faranno richiesta. Pertanto, le candidate interessate dovranno far pervenire idonea certificazione medica comprovante la situazione di impossibilità di cui sopra, ovvero la necessità di allattamento, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dip.biologia@pec.unina.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno antecedente a quello fissato per il colloquio.

Della seduta suppletiva pubblica sarà assicurata adeguata pubblicità con apposito avviso sul sito <https://www.unina.it/it/ateneo/concorsi-e-borse-di-studio/incarichi-di-ricerca>, ferma restando la pubblicità di detta prova nei confronti degli altri candidati. L'accoglimento della richiesta e lo slittamento della data del colloquio saranno tuttavia subordinati alla tempistica del progetto di ricerca e compatibilmente con i limiti imposti dalla copertura finanziaria del contratto.

Art. 5 Esclusioni

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.

Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i/le candidati/e:



- la cui domanda sia stata presentata oltre il termine decadenziale previsto al precedente art. 3 e/o sia stata presentata con modalità diverse da quella indicata nell'art.3;
- che abbiano dichiarato il possesso di uno o più dei requisiti diversi da quelli prescritti al precedente art. 2;
- che non abbiano allegato copia del documento di identità in corso di validità nel caso di domanda con firma autografa;
- che non abbiano sottoscritto la domanda con firma autografa (ossia apposta di proprio pugno con esclusione della "firma stampigliata") o digitale;
- che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, comprese eventuali pene accessorie, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- che abbiano omesso le dichiarazioni richieste circa il possesso dei requisiti per l'ammissione, ovvero che abbiano prodotto dichiarazioni, certificazioni e/o documentazioni false o non conformi che determinano l'assenza dei requisiti prescritti;
- che abbiano un rapporto di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento o Struttura che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- che abbiano fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- che siano assunti a tempo indeterminato dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- i candidati che, a giudizio della Commissione, non siano in possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

Il Dipartimento di Biologia potrà adottare, in qualsiasi fase della procedura selettiva, con decreto motivato del Direttore, l'esclusione dei/lle candidati/e nei casi di carenza dei requisiti richiesti. I/Le candidati/e sono ammessi alla presente selezione con riserva. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, il Direttore del Dipartimento di Biologia dispone l'esclusione del candidato dalla procedura e l'annullamento di tutti gli atti successivi.

L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai/alle candidati/e esclusivamente mediante pubblicazione in forma pseudoanonimizzata, con la sola indicazione del codice identificativo della domanda di partecipazione di cui al precedente art. 3, nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo al link <https://www.unina.it/it/ateneo/concorsi-e-borse-di-studio/incarichi-di-ricerca>, con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Art. 6

Nomina e composizione della Commissione giudicatrice

I componenti della Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione per il conferimento degli incarichi di ricerca sono designati dal Direttore del Dipartimento con formale



provvedimento, dopo la scadenza del bando ed entro i 30 giorni successivi, su proposta del Consiglio di Dipartimento.

Il Decreto del Direttore di nomina della Commissione giudicatrice viene pubblicato nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell'Ateneo/del Dipartimento al link <https://www.unina.it/it/ateneo/concorsi-e-borse-di-studio/incarichi-di-ricerca> alla pagina dedicata.

La Commissione giudicatrice è composta da tre professori o ricercatori ed un membro supplente, garantendo di norma un'adeguata rappresentanza di genere, afferenti al gruppo scientifico disciplinare posto a bando, di cui almeno uno afferente, ove possibile, al/ai settore/i scientifico- disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni e di tutti i lavori.

Ogni riunione della commissione giudicatrice dovrà essere oggetto di specifico verbale.

Art. 7

Modalità di selezione e formazione della graduatoria di merito

La selezione si attua mediante valutazione comparativa ed è volta a valutare il possesso, da parte dei/delle candidati/e, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico. La valutazione dei titoli è integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei/delle candidati/e con possibilità che il colloquio si possa svolgere anche nella lingua straniera richiesta dal candidato ed indicata nella domanda ove il bando consenta tale possibilità.

La Commissione ha a disposizione 100 punti di cui 60 attribuibili al curriculum e alla pubblicazione dei/delle candidati/e e 40 punti al colloquio così distribuiti:

- a) attinenza del curriculum alla tematica dell'Incarico di Ricerca riportata in questo bando e ai contenuti del/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione: fino a un massimo di punti 30
- b) qualità, originalità, innovatività, attinenza della pubblicazione/i allegata/e con la tematica dell'Incarico di Ricerca riportata in questo bando, con il/i settore/i scientifico disciplinare/i oggetto della selezione, nonché del contributo individuale del/della candidato/a alle stesse: fino a un massimo di punti 30
- c) colloquio orale volto ad accertare l'attitudine allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico di ricerca, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata del presente bando: fino a un massimo di punti 40.

Il colloquio si intenderà non superato qualora sia accertata la non adeguata conoscenza della lingua straniera.

Il punteggio minimo che i/le candidati/e devono conseguire nella valutazione del curriculum e della pubblicazione per poter essere ammessi al colloquio orale è di 40 punti su 60 punti.

Per poter essere considerati idonei i/le candidati/e dovranno aver conseguito un punteggio complessivo pari o superiore a 60 punti su 100.



Nell'ambito delle macro-tipologie delle lettere a), b) e c), la Commissione predetermina gli ulteriori criteri ai fini della valutazione comparativa dei candidati per l'attribuzione del giudizio e del relativo punteggio.

La Commissione, in occasione della prima riunione, deve verificare e dichiarare di non trovarsi, in applicazione di quanto prescritto dall'art. 6, comma 8, del regolamento vigente in materia, in una delle situazioni di incompatibilità previste dai commi 6 e 7 del predetto articolo, e individua al proprio interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

La Commissione giudicatrice nella prima riunione stabilisce i criteri di attribuzione dei punteggi di cui alle lettere a), b) e c) nonché le modalità di svolgimento del colloquio e li formalizza nel relativo verbale. Tale verbale è pubblicato nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo/del Dipartimento, nonché sul sito web dell'Ateneo al link: <https://www.unina.it/it/ateneo/concorsi-e-borse-di-studio/incarichi-di-ricerca>, nella pagina dedicata alla procedura.

La valutazione dei titoli verrà effettuata prima del colloquio e i risultati di tale valutazione, con indicazione dell'eventuale non ammissione al colloquio saranno resi noti ai/candidati/e prima dello svolgimento della prova orale esclusivamente mediante pubblicazione in forma pseudoanonimizzata, con la sola indicazione del codice identificativo della domanda di partecipazione, nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo /del Dipartimento/ Struttura nonché sul sito web di Ateneo al link <https://www.unina.it/it/ateneo/concorsi-e-borse-di-studio/incarichi-di-ricerca>, con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Il punteggio minimo che i/le candidati/e devono conseguire nella valutazione delle macro-tipologie di cui alle lettere a) e b) per poter essere ammessi al colloquio è di 40 punti su 60 punti.

La Commissione una volta conclusa la valutazione e all'esito del colloquio esprime collegialmente, per ciascun candidato e per ciascuna candidata, un giudizio complessivo e assegna il relativo punteggio. Per poter essere considerati idonei alla selezione i/le candidati/e dovranno aver conseguito un punteggio complessivo pari o superiore a 60 punti su 100.

La Commissione redige una graduatoria di merito dei/delle candidati/e che hanno superato il colloquio, sommando i punteggi ottenuti nelle macro-tipologie e individua il vincitore/la vincitrice o i vincitori/le vincitrici.

Nella formulazione della graduatoria, nel caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dalla minore età del/della candidato/a.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per gli incarichi post-doc, la Commissione dovrà completare i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore o dei vincitori, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente della Commissione giudicatrice può essere concessa dal responsabile della Struttura una proroga fino a 60 giorni.

Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del responsabile della Struttura / Direttore del Dipartimento, entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dipartimentale ove è incardinato il presente procedimento.

Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo/del Dipartimento link <https://www.unina.it/it/ateneo/concorsi-e-borse-di-studio/incarichi-di-ricerca>

In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria e con indicazione in chiaro del solo nome del/dei vincitore/vincitori mentre i candidati idonei, ma non vincitori, dovranno essere indicati attraverso il solo codice identificativo ad essi associato.



La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione degli atti all'albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell'Ateneo/Dipartimento/Struttura. La pubblicazione all'Albo Ufficiale on line dell'Università ha valore di notifica ufficiale ad ogni effetto di Legge.

Art. 8

Stipula del contratto

La stipula del contratto con il/la vincitore/trice della presente selezione avviene entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'approvazione degli atti sul sito Ufficiale di Ateneo.

Il Dipartimento/Struttura provvede a invitare il/la vincitore/trice della selezione a mezzo posta elettronica certificata, al fine di procedere alla stipula del contratto.

Il/la vincitore/trice può presentare una richiesta motivata di differimento all'Ufficio dipartimentale/Struttura competente esclusivamente tramite pec e la stessa sarà valutata compatibilmente con la tempistica del progetto di ricerca ove è incardinato l'incarico da conferire e la relativa copertura finanziaria.

Il vincitore/la vincitrice, al momento della firma del contratto, dovrà presentare la seguente documentazione:

- documento di identità;
- codice fiscale.
- I soli candidati con titolo estero per l'accesso alla selezione, all'atto dell'accettazione, devono, pena esclusione, presentare o la Dichiarazione di Valore o le certificazioni emesse dal CIMEA del titolo di accesso alla procedura selettiva.
- Per i candidati non UE residenti all'estero, la stipula del contratto potrà avvenire solo a valle dell'espletamento delle procedure di visto in ingresso e di permesso di soggiorno valido ai fini della contrattualizzazione degli stessi.

Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede di lavoro;
- c) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca, nonché l'eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato post-doc è tenuto, con cadenza almeno annuale e al termine del contratto, a depositare presso la Struttura il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e del termine di preavviso di trenta giorni;
- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.

Il contratto di conferimento dell'incarico è sottoscritto dal vincitore/vincitrice e dal Responsabile della Struttura.



In caso di rinuncia del/della vincitore/vincitrice o revoca dell'incarico i posti resisi disponibili potranno essere assegnati ai/candidati/e idonei/e collocati/e in posizione utile nella graduatoria, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 4 del Regolamento d'Ateneo in materia, compatibilmente alla tempistica del progetto di ricerca e con i limiti imposti dalla copertura finanziaria del contratto.

Art. 9

Modalità di svolgimento dell'incarico

Il/La titolare dell'incarico è tenuto/a a svolgere l'attività prevista dal contratto e ha diritto di avvalersi, per tale fine, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento/Struttura di riferimento. L'attività deve essere svolta secondo quanto previsto nel programma di ricerca e secondo le indicazioni impartite dal responsabile della ricerca che è tenuto a verificarla.

La titolarità degli incarichi post-doc non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

L'incarico è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lo svolgimento di attività di ricerca al di fuori delle sedi fisiche della Struttura che ha proposto il conferimento dell'incarico, deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile della Struttura, sentito il responsabile della ricerca.

L'attività deve essere sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità o paternità; per i casi espressamente previsti dall'art. 22-bis, comma 2, della legge 240/2010 si rinvia al successivo articolo.

Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità viene recuperato alla naturale scadenza del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'attività di ricerca può essere sospesa per malattia grave o per congedo parentale e in tal caso i periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il responsabile della ricerca e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.

Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni annui.

Alla conclusione dell'incarico, il/la titolare dello stesso deve presentare al Dipartimento/Struttura di appartenenza una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti controfirmata dal responsabile della ricerca e corredata da eventuali pubblicazioni, anche in corso di pubblicazione, brevetti e quant'altro possa rivelarsi utile ai fini della valutazione delle ricerche condotte, e presentarla tempestivamente agli uffici interessati del Dipartimento/Struttura che ha proposto il conferimento dell'incarico.

In caso di richiesta di altri incarichi, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, si pronuncia l'Organo deliberante della Struttura, tenuto conto del parere del responsabile della ricerca, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.

Art.10

Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo



L'importo dell'incarico post-doc è di Euro 28.456,48 annui (importo lordo percipiente esclusi oneri dipartimentali/struttura) e sarà erogato in rate mensili.

Agli incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della L. 240/2010, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico post-doc.

I/Le titolari di incarichi post-doc sono assicurati/e dall'Ateneo per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni a decorrere dall'inizio dell'attività di ricerca senza oneri a loro carico.

Art. 11

Proprietà intellettuale e industriale dei risultati della ricerca e pubblicazioni

I diritti di proprietà industriale e intellettuale sui risultati conseguiti dall'incaricato per conto dell'Università nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca, soggiacciono alle previsioni del Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università vigente al momento del conseguimento dei risultati.

I/Le candidati/e assegnatari/ie di incarichi finanziati da soggetti esterni all'Ateneo prendono visione e accettano le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile del/della titolare dell'incarico ad essere riconosciuto autore o inventore.

II/La titolare dell'incarico è tenuto/a a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.

AI/Alla titolare dell'incarico è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.

I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione conseguita dal/dalla titolare di incarico di ricerca nell'esecuzione della propria attività di ricerca spettano all'Ateneo, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo

Art. 12

Incompatibilità

Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:

- a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici o privati;
- b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;



- c) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- d) la titolarità di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n.240 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- e) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- f) la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

L'incarico post-doc, inoltre, non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Fermo restando tutto quanto sopra, il/la titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 13

Durata dell'incarico post-doc – Rinnovo

L'incarico post-doc è conferito per la durata di 24 mesi con decorrenza dal 01.06.2026 e potrà eventualmente essere rinnovato con lo stesso soggetto nel limite massimo di tre anni complessivi, anche non continuativi, come stabilito dall'art. 22-bis della L. n. 240/2010.

Ai fini della durata massima, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente. Il rinnovo, alle stesse condizioni del contratto originario, deve essere deliberato dal Consiglio di Dipartimento/Struttura, su richiesta del responsabile della ricerca, dopo aver accertato la disponibilità finanziaria per la copertura del contratto.

Il rinnovo, disposto con decreto del Direttore è subordinato alla positiva valutazione, da parte del responsabile della ricerca, dell'attività svolta, oltre che alla effettiva disponibilità di bilancio. In caso di rinuncia del vincitore o revoca dell'incarico, i posti resisi disponibili possono essere assegnati ai/candidati/e idonei/e collocati/e in posizione utile nella graduatoria per un periodo non inferiore a 12 mesi e compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 14

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.



È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

Il/La titolare dell'incarico post-doc può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla Struttura, con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. In caso di mancato preavviso da parte dell'incaricato/a, l'Ateneo ha il diritto di trattenere o recuperare dall'incaricato/a un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Nei confronti dell'incaricato/a, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegue regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del responsabile della ricerca e approvata dall'**Organo deliberante del Dipartimento di Biologia**

Le cause specifiche di risoluzione possono essere le seguenti:

- a) ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- c) violazione del regime delle incompatibilità stabilito all'articolo 14 del Regolamento, reiterato dopo un primo avviso;
- d) mancata predisposizione della documentazione tecnico/scientifica prevista dal progetto, reiterata dopo un primo avviso.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

I dati personali dell'Interessato, comprese le eventuali categorie particolari di dati personali nonché gli eventuali dati personali relativi a condanne penali e reati, di cui il personale autorizzato di questa Amministrazione venga in possesso in virtù del presente procedimento saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, dal Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, e ss.mm.ii.), nonché dal vigente Regolamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei Dati Personali.

I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

All'Interessato competono i diritti di cui agli articoli 15 – 22, 77 e 79 del Regolamento UE.

Per le informazioni complete sul trattamento dei dati personali richiesti per la partecipazione alla presente procedura, si rinvia al documento pubblicato sul sito web di Ateneo al link: <https://www.unina.it/it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

Art. 16

Diritto di accesso



Ai/alle candidati/e è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente al procedimento selettivo, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 17

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di selezione relativo al presente bando è la Dott.ssa Iolanda Tortora Capo dell'Ufficio per La Ricerca - Dipartimento di Biologia e-mail iolanda.tortora@unina.it , telefono 081679226

Art.18

Norme finali e pubblicazione

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Bando, si rinvia all'art.22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, al Regolamento di Ateneo vigente in materia emanato con Decreto Rettorale n. 5029 del 2011 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

Il bando è pubblicato, contestualmente, nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito web di Ateneo/del Dipartimento al seguente link: <https://www.unina.it/it/ateneo/concorsi-e-borse-di-studio/incarichi-di-ricerca> , sul sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Gionata DE VICO